



Camera di Commercio
Cosenza

Servizio Registro Imprese, REA, Albo Artigiani, Suap

Prot. n. 17603 del 24.09.2014

DIRETTIVA DEL 24.09.2014

Oggetto: Richiesta di iscrizione nel R.I. sulla base di atto pubblico o scrittura privata autenticata – Art. 20, comma 7 bis D.L. 24.06.2014 n. 91, convertito con la L. 11.08.2014, n. 116.

L'art. 20 comma 7 bis del DL 24.06.2014 n. 91, convertito con la legge 116/2014 dispone che, a decorrere dal 1 settembre 2014 :

“.....qualora l'iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o scrittura privata autenticata.....

..... il Conservatore del registro procede all'iscrizione immediata dell'atto. L'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nell'esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto. Resta ferma la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2191 del codice civile. La disposizione non si applica alle società per azioni.”

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 3673/C del 19/09/2014, ha fornito primi chiarimenti a riguardo.

Gli aspetti su cui in particolare la Circolare si è soffermata riguardano:

1. il principio dell'immediatezza dell'iscrizione che non deve confliggere con il criterio dell'ordine cronologico di cui all'art. 6 del D.p.r. 581/1995 relativo all'esame delle pratiche presentate al registro delle imprese;
2. gli atti da prendere in considerazione, che sono tutti quelli provenienti da una pubblica autorità (non solo atti notarili, ma ad es. sentenze);
3. l'esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto, per cui le condizioni di iscrivibilità strettamente connesse alla legittimità sostanziale restano escluse dal controllo esercitato dal Registro delle Imprese;
4. resta ferma la cancellazione d'Ufficio ai sensi dell'art.2191 c.c.. per cui se un'iscrizione è avvenuta in mancanza delle condizioni previste dalla legge, il Giudice del Registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione;
5. la derogabilità del dettato normativo di cui trattasi nel caso in cui l'impresa non abbia provveduto alla comunicazione della PEC al Registro delle Imprese, per cui nulla cambia in merito alla procedura già applicata e che prevede la sospensione delle relative istanze per le imprese inadempienti.

Secondo le indicazioni del MISE, l'attività di controllo del Registro Imprese va limitata alla verifica dei requisiti di ricevibilità dell'atto.

I poteri dell'Ufficio restano quindi invariati per quanto riguarda:

1. competenza territoriale della Camera di commercio ricevente;
2. correttezza formale dei file informatici, apposizione e validità delle firme digitali richieste;
3. congruenza tra codice fiscale e REA indicati nella modulistica;
4. modulistica corretta per il tipo di istanza prodotta e corretta compilazione della stessa;
5. presenza della PEC dell'impresa;
6. versamento degli importi dovuti per diritti e bolli;
7. presenza degli atti e documenti indicati nella modulistica;
8. autenticità degli atti da iscrivere;
9. verifica della corrispondenza formale dell'atto di cui si richiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge.

La presente disposizione viene pubblicata sul sito istituzionale e trasmessa agli Ordini professionali e Associazioni di categoria.

Il Conservatore

Dott.ssa Erminia Giorno